

***TRUSTS
PROFILI FISCALI***

Bari, 2 aprile 2007

Avv. Nunzio Dario Latrofa

*Via Carducci, 17 20123 Milano
tel. 028054837 - fax 0272016977*

*Via Cardassi, 14 70121 Bari
tel. 0805244815 - fax 0805212673*

LE FONTI

**Convenzione dell' Aja dell' 1/07/ 1985,
recepita in Italia con L. 16/19/1989, n. 384.**

**Art. 13 e ss. della L. 18 ottobre 2001, n. 383
(Abrogazione dell' imp. di succ. e don.).**

Costituzione italiana (artt. 23 e 53).

Delibera SECIT dell' 11 maggio 1998, n. 37.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

**Circolare del Ministero delle finanze,
30 novembre 2000, n. 221/E.**

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA).

**Studio del Gruppo di lavoro congiunto presso la DRE
dell' Emilia Romagna con la partecipazione dei
componenti dei Consigli dell' Ordine dei Dottori
Commercialisti, dei Ragionieri, degli Avvocati
e dei Notai di Bologna.**

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. Imp. Reg.).

Interpello del 17 gennaio 2003.

**D.Lgs. 30 ottobre 1990, n. 346 e successive
modificazioni (Imp. succ. e don.).**

**TRUSTS: I MOMENTI RILEVANTI AI FINI DELLE
IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE**

Il negozio istitutivo.

Il negozio dispositivo.

**Il trasferimento dei beni dal disponente
al trustee.**

Cambiamento del trustee.

Il reddito del trust.

Atti di disposizione del trustee.

Percezione di redditi da parte dei beneficiari.

Trasferimento finale ai beneficiari.


Trasferimento dei diritti dei beneficiari.

TRUSTS: LA CONVENZIONE DELL' AJA E GLI ASPETTI FISCALI

L' Art. 19 della L. 16 Ottobre 1989, n. 364, recante la <<ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento adottata all' Aja il 1° luglio 1985>> dispone che la Convenzione non ostacolerà la competenza degli Stati in materia fiscale.


Gli aspetti fiscali dei trusts devono essere disciplinati da ogni Stato aderente alla Convenzione in modo autonomo.

TRUSTS: POSIZIONE DEL SECIT (delibera n. 37 dell' 11 maggio 1998)




TRUSTS: IL NEGOZIO ISTITUTIVO

Definizione



**Atto unilaterale avente
natura programmatica
che espone, cioè,
il programma che
verrà attuato con uno
o più negozi dispositivi.**

TRUSTS INTER VIVOS: IL NEGOZIO ISTITUTIVO



TRUSTS INTER VIVOS: IL NEGOZIO ISTITUTIVO

**Se il negozio istitutivo contiene
un atto dispositivo del
disponente, ad es. una piccola
somma di denaro, avremo:**

**applicazione della categoria
residuale
dell' art. 9 del DPR 131/86
con aliquota del 3%.**

TRUSTS INTER VIVOS: IL NEGOZIO DISPOSITIVO

Definizione



Il negozio dispositivo è rappresentato da quegli atti con cui il disponente trasferisce, beni, titoli di credito o diritti al trustee al fine di concretizzare lo scopo e gli obiettivi del trust.

L'atto dispositivo non può considerarsi né come donazione (manca l' *animus donandi*) né come atto a titolo gratuito (in quanto costituisce adempimento di un programma identificato nell'atto costitutivo del trust), bensì come **atto a titolo oneroso**.

**TRUSTS INTER VIVOS:
IL TRASFERIMENTO DEI BENI DAL DISPONENTE AL TRUSTEE**

**Orientamenti relativi al trasferimento di
beni diversi dai beni relativi all'impresa (§).**

Imposta di registro (#)

Imposta sulle donazioni

**Aliquota propria
della categoria della
Tariffa allegata al
DPR 131/86 nella
quale rientra l'atto di
trasferimento.**

**Altrimenti, aliquota
del 3% propria
della categoria
residuale ex art. 9
Tariffa, parte I,
DPR 131/86.**

**Riscossa in sede di
registrazione dello
atto di trasferimento
(art. 55 del Dlgs
346/90) nei
confronti del
beneficiario. (*)**

**Trusts charitable.
/
Bare trusts
(Trusts in cui il
trustee ed il
beneficiario sono
la stessa persona).**


(§) NB: I titoli di Stato sono esenti da imposte sui trasferimenti che non configurino donazioni.

Tesi maggioritaria sostenuta da Lupoi.

* Tesi minoritaria sostenuta da Gaffuri/Albertini. Stevanato D. e Dominici R., di recente, hanno qualificato l'operazione come donazione indiretta.

**TRUSTS INTER VIVOS:
IL TRASFERIMENTO DEI BENI DAL DISPONENTE AL TRUSTEE**

**Il trasferimento dei beni dal
disponente
al trustee nei trusts benefici**



**rientra nell' ambito della
imposta di donazione però**



**l' art. 3 del D.Lgs. 346/90 esclude
l' applicabilità del tributo ai
trasferimenti effettuati in favore di
enti pubblici, fondazioni o
associazioni che hanno come scopo
esclusivo l' assistenza, lo studio ecc.**




**TRUSTS INTER VIVOS:
IL TRASFERIMENTO DEI BENI DAL DISPONENTE AL TRUSTEE**

**Orientamento relativo al trasferimento di
beni relativi all'impresa. Tre casi tipici:**

**I beni trasferiti escono
dall'impresa senza
corrispettivo e per
finalità ad essa estranee.**

**I beni trasferiti vanno a
sommarsi a quelli di
un'altra impresa.**

**I beni trasferiti
costituiscono un'azienda
o un ramo d'azienda.**



**Si applicheranno IVA ed imp. di registro in misura fissa
(£. 250.000) con emersione di plusvalenza (art. 54, 1° c., TUIR).**

**Si applicherà la sola
imposta di registro.**

**TRUSTS INTER VIVOS:
IL TRASFERIMENTO DEI BENI DAL DISPONENTE AL TRUSTEE (segue)**

**Orientamento relativo al trasferimento di
beni relativi all'impresa. Altri casi.**

**Se il trasferimento al trustee è inerente al
procedimento produttivo dell'impresa**

**nel caso in cui due imprenditori
affidino al trustee alcuni beni affinché ne
curi la lavorazione e la successiva vendita,
suddividendo l'utile secondo le intese
raggiunte fra i due**

**se trattasi di una vendita assistita da forme
di garanzia per il pagamento del prezzo**

**qui si tratterà di una comune cessione
imponibile di beni merce. L'esistenza
del trust è priva di riflessi tributari per il
cedente e per il cessionario. La segregazione
dei beni ceduti interesserà solo il
diritto civile.**

**TRUSTS INTER VIVOS:
IL TRASFERIMENTO DEI BENI DAL DISPONENTE AL TRUSTEE (segue)**

**Orientamento relativo al trasferimento di
beni relativi all'impresa. Altri casi.**

**Il trasferimento al trustee di beni affinché
egli li gestisca e, se del caso, ne disponga
nell'interesse di uno o più creditori**


**L'affidamento al trustee di un ramo
d'azienda o dell'azienda nel suo complesso
affinchè si dia luogo a ristrutturazioni
produttive**

**sono fuori dal campo di applicazione
dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b
DPR 633/72.**

**Si applicherà l'aliquota prevista dall'art. 4
p. I, della Tariffa del DPR 131/86.**

(**)

**TRUSTS INTER VIVOS:
IL TRASFERIMENTO DEI BENI DAL DISPONENTE AL TRUSTEE
NELLA PRASSI ITALIANA (ESEMPI)**



La causale del bonifico deve indicare che si tratta di un trasferimento fatto al trustee in esecuzione del programma enunciato nell'atto istitutivo del trust. In questo modo:

- sono rispettate le norme antiriciclaggio;
- l'operazione è perfettamente trasparente;
- non viene ad esistenza alcun atto da registrare in termine fisso.

*NB: Per trusts liberali si intendono quei trusts costituiti allo scopo di beneficiare, alla cessazione del trust ovvero al verificarsi degli eventi previsti dal disponente medesimo, soggetti estranei al disponente.

(**) Lupoi M., Trusts, Milano, 2001.

(**)

**TRUSTS INTER VIVOS:
IL TRASFERIMENTO DEI BENI DAL DISPONENTE AL TRUSTEE
NELLA PRASSI ITALIANA (ESEMPI)**



**TRUSTS INTER VIVOS:
IL TRASFERIMENTO DEI BENI DAL DISPONENTE AL TRUSTEE**
(Post soppressione imposta di successione e donazione: orientamenti)

**Problema
delle
liberalità
indirette:**

Per effetto della L.18/10/2001, n. 383, l' art. 55, comma 1 bis del D.Lgs. n. 346/90 è da ritenersi abrogato.

Principio di territorialità (collegamento territoriale della residenza del donante e in via sussidiaria il luogo in cui sono situati i beni donati).

**Nei
conferimenti
in un trust
liberale, il
riferimento al
tributo del
registro
comporterà
che:**

il conferimento di partecipazioni stipulato in Italia sconterà il tributo del registro, in misura fissa, in termine fisso se redatto in forma pubblica o privata autenticata; in caso d' uso se redatto in forma di scrittura privata.

il conferimento di beni mobili diversi dalle partecipazioni, effettuato in Italia, sconterà l' imposta proporzionale di registro (3%) ma sarà possibile usufruire della registrazione solo in caso d' uso.

il conferimento di partecipazioni o beni mobili effettuato per mezzo di un atto stipulato all' estero non sarà sottoposto obbligatoriamente a registrazione, ma potrà essere volontariamente registrato e sottoposto alle su indicate imposte.

il conferimento di beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato sarà comunque sottoposto a registrazione in termine fisso e sarà dovuta l' imposta proporzionale con le aliquote ordinarie.

**TRUSTS MORTIS CAUSA:
IL TRASFERIMENTO DEI BENI DAL DISPONENTE AL TRUSTEE
(Ante soppressione dell' imposta di successione e donazione)**

**Il trasferimento dei beni dal
disponente al trustee
nei trusts mortis causa:**

**rientra nell' ambito della
imposta sulle successioni**

**i soggetti passivi dovrebbero essere
i beneficiari (individuati o individuabili)
per assimilazione con i legatari.**

**Il trustee, in quanto assimilabile all' esecutore
testamentario ex art. 700 c.c., sarà tenuto al
pagamento dell' imposta di successione.**

N.B. Occorrerà tener conto dell' intero asse ereditario caduto in successione e non solo del patrimonio dato in trust:

- se il defunto era residente in Italia si devono assoggettare all' imposta tutti i beni e diritti trasferiti anche se siti all' estero;
- se il defunto non era residente in Italia, il tributo va riferito ai soli beni e diritti esistenti nel nostro Paese.

**TRUSTS MORTIS CAUSA:
IL TRASFERIMENTO DEI BENI DAL DISPONENTE AL TRUSTEE
(Post soppressione dell' imposta di successione e donazione)**

**La legge 18 ottobre 2001, n. 383, approvata nell' ambito
della cosiddetta "Manovra dei 100 giorni", prevede
all' art. 13, comma 1, l' abrogazione
dell' imposta sulle successioni e donazioni.**

**Nessuna imposta è dovuta per i conferimenti in trust
indipendentemente dal luogo di residenza del *de cuius*,
dalla localizzazione dei beni conferiti
nonché dalla residenza dei *beneficiaries*.**

DICHIARAZIONE UNILATERALE DI TRUST

I trusts in cui il disponente si fa trustee

**sono soggetti a registrazione in
termine fisso se formati per atto
autentico ed altrimenti, sempre in
misura fissa, ma solo in caso d'uso.**

IL CAMBIAMENTO DEL TRUSTEE

**In caso di cambiamento di trustee
il passaggio dei beni al nuovo trustee
non ha rilevanza fiscale.**

IL REDDITO DEL TRUST

Vi sono quattro orientamenti

Soggetto passivo

TRUSTEE

BENEFICIARI


DISPONENTE

TRUST


Il SECIT nella delibera la n. 37/98 ha sottolineato la validità della teoria secondo cui il trust è da considerarsi un autonomo soggetto passivo d' imposta (Irpeg), facendolo rientrare, quindi, fra gli enti considerati dall' art. 87 del TUIR.

IL REDDITO DEL TRUST (segue)

Se il trust è un soggetto passivo IRPEG e, quindi, ha una propria autonoma capacità contributiva, i redditi da questo prodotti saranno assoggettati ad IRPEG distintamente per ciascuna categoria secondo le seguenti regole:



A prescindere dalla residenza del trustee, verrebbero sottoposti ad IRPEG tutti i redditi del trust quando la maggior parte dei beni sia sita in Italia (v. art. 95 del TUIR per gli enti commerciali e l' art. 108 del TUIR per gli enti non commerciali).




Nel caso in cui il trust sia residente all' estero, in Italia sono tassati solo i redditi ivi prodotti (art. 20 TUIR).

GLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL TRUSTEE


IL TRUSTEE PUO' TROVARSI AD OPERARE IN REGIME IVA IN ALMENO QUATTRO CASI




**Quando il trust
abbia per oggetto
un'azienda o beni
produttivi.**



**Quando il trust sia solo
una modalità di una
operazione commerciale
rientrante nell'attività
d'impresa del trustee
quale imprenditore
commerciale e non quale
trustee.**




**Quando il trustee
dia luogo ad una
importazione.**




**Quando il trustee
sia un trustee
professionale.**

GLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL TRUSTEE (SEGUE)

Nel caso in cui il trustee debba provvedere, in ottemperanza agli obblighi previsti nell'atto istitutivo, all'alienazione di uno o più beni del trust:



Nel caso in cui trattasi di beni di proprietà diretta del trustee si rientrerà nell'ambito dell'applicazione dell'imposta di registro (per i beni immobili o i mobili iscritti in pubblici registri) ovvero nell'ambito dell'imposta sui contratti di borsa (nel caso di partecipazioni).



Nel caso in cui trattasi di beni facenti parte dell'azienda di proprietà del trustee si rientrerà nell'ambito di applicazione dell'IVA.

PERCEZIONE DI REDDITO DA PARTE DEI BENEFICIARI

Le utilità assegnate ai beneficiari durante la gestione del trust saranno o meno soggette a tassazione a seconda della natura e delle caratteristiche che le contraddistinguono, nonché della posizione assunta da chi le riceve.

Le attribuzioni effettuate dal trustee presentano carattere di gratuità; però possono esservi trusts onerosi.



Se il beneficiario ha acquisito il proprio diritto a ricevere l' utilità scaturente dal trust a titolo oneroso, le utilità ricevute saranno imponibili (ad es. come rendita vitalizia a tempo determinato ex art. 47, 1° c., h, del TUIR ovvero come assegno periodico ex art. 47, 1° c., i, TUIR).



Se invece non è riscontrabile un acquisto a titolo oneroso, l' incremento patrimoniale del beneficiario non potrebbe essere qualificato reddito solo a causa della periodicità della corresponsione.




Se poi l' attribuzione a titolo gratuito venisse effettuata ad un beneficiario imprenditore nell' esercizio dell' impresa, essa avrebbe rilevanza reddituale come sopravvenienza attiva ai sensi dell' art. 55, c. 3, lett. b, del TUIR.

NB: I TRUSTS DISCREZIONALI NON MANIFESTANO ALCUN PRESUPPOSTO IMPOSITIVO A CARICO DEI BENEFICIARI.

IL TRASFERIMENTO FINALE AI BENEFICIARI


TRUSTS TESTAMENTARI



IMPOSTA DI SUCCESSIONE *

IL TRASFERIMENTO FINALE AI BENEFICIARI (segue)


Trusts tra vivi aventi ad oggetto i beni di una impresa e che siano stati istituiti per finalità ad essa attinenti



il regime per il trasferimento finale è identico a quello per il trasferimento iniziale al trustee.

IL TRASFERIMENTO FINALE AI BENEFICIARI (segue)

**Trusts tra vivi con beneficiari
che hanno acquistato il diritto
a titolo oneroso dal disponente.**



**Occorre valutare il rapporto fra
beneficiario e disponente. Non è
possibile regolamentare il tutto
in astratto.**

IL TRASFERIMENTO FINALE AI BENEFICIARI (segue)


TRUSTS DI SCOPO
(occorre verificare lo scopo del trust)

Nei trusts charitable, ovvero che riguardino finalità di studio, ricerca scientifica, educazione ..., la destinazione finale non sarà soggetta all'imposta di successione e donazione (art. 3 D.Lgs 346/90).

Nei trusts con altri scopi è prevista la registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 9, della tariffa, parte I, DPR 131/86.

IL TRASFERIMENTO FINALE AI BENEFICIARI (segue)


**Trusts inter vivos non
discrezionali con
beneficiari predeterminati.**




**Registrazione in termine fisso
ai sensi dell' art. 9, della
tariffa,
parte I, DPR 131/86.**

IL TRASFERIMENTO FINALE AI BENEFICIARI (segue)

**Trusts inter vivos
discrezionali.
Due teorie:**




**Registrazione in termine fisso
ai sensi dell' art. 9, della tariffa,
parte I, DPR 131/86 (Lupoi).**



**Imposta sulle donazioni
(Silla; Cherubini-Del Monaco).**


IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEI BENEFICIARI (imposte sui redditi) (*)



(*) Così Silla F., Il trust, i n Guida al diritto , dossier n.9/97

(**)

IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEI BENEFICIARI TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO (imposte indirette)




(*) Se la cessione avviene per corrispondenza, la registrazione dell'atto avviene solo in caso d'uso.

(**) Così Silla F., Il trust, in Guida al diritto, dossier n.9/97

**IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEI BENEFICIARI
TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO (imposte indirette)**



Trasferimento di immobili in un *Trust* estero*
(esempio relativo ad immobili di valore inferiore a circa 397.000 euro)



* N.B.: Il presente schema è solo a titolo esemplificativo e non impegna in alcun modo i suoi autori.

Trust e Scottish Limited Partnership

(*)

(esempio teorico di pianificazione)

La partnership scozzese è una società con personalità giuridica separata e distinta da quella dei partners. Può contrarre obbligazioni, stipulare contratti in proprio nome ed assumere una veste giuridica legalmente riconosciuta.

La partnership scozzese è costituita da almeno un **“general”** ed un **“limited”** partner. Il **“general partner”** sarà responsabile dell'intera attività ed è illimitatamente responsabile per le obbligazioni assunte dalla partnership stessa. Il **“limited partner”**, invece, non prendendo parte alla gestione della partnership sarà responsabile limitatamente alla sua partecipazione nel capitale sociale. La partnership deve essere registrata presso la Companies House di Edimburgo.


Vantaggi

- **Universalità della struttura:** può svolgere attività di trading, investimenti o intermediazione ;
- **possibilità di usare qualsiasi ragione sociale ed il termine international;**
- **personalità giuridica propria;**
- **esenzione, nel Regno Unito, da qualsiasi imposizione sugli utili** in quanto la partnership è tassata in capo ai soci. Tale esenzione, però, sussiste qualora i partners non sono considerati residenti fiscali nel Regno Unito e la partnership viene diretta e gestita da fuori il Regno Unito. Se uno dei partner, normalmente il limited partner, è una società inglese, il 5% degli utili verrà attribuito a detta società inglese.

Trust e Scottish Limited Partnership (segue)

(*)

(esempio teorico di pianificazione)



(*) Tratto da Dafisa, Tusts ed asset protection trust, Milano, 1993.

Trust e Scottish Limited Partnership (segue)

(*)

(esempio teorico di pianificazione)

Lo schema, illustra il Partnership arrangement, equivalente in Italia alla società in accomandita, fra un Trust in veste di “limited partner” che contribuisce al 95% della capitalizzazione del partnership mediante apporto di asset e una società a responsabilità limitata (limitando così la responsabilità effettiva del socio accomandatario “illimitatamente” responsabile) che agirà quale “general partner” avendo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Detta società potrà avere o meno anche una partecipazione al capitale del partnership (nello schema è indicata una partecipazione del 5%).

Il disponente, oltre ad essere azionista della società “general partner” ne è anche consigliere o, al limite, amministratore unico. Tutti gli asset apportati al partnership dal trust vengono gestiti dal “general partner” ossia dai consiglieri della società a responsabilità limitata ovvero, in definitiva, dal disponente. In tale modo la gestione dei cespiti conferiti al trust viene tolta completamente dalle mani dei trustee ai quali spetteranno, praticamente detassati, il 95% degli utili realizzati dal partnership.

Con questo schema il disponente ha il pieno controllo effettivo del patrimonio del trust per quanto riguarda le decisioni discrezionali di nomina dei beneficiari ed assegnazione a loro di benefici economici (essenzialmente tramite il guardiano), mentre il controllo sugli asset del trust il disponente lo esercita quale “general partner” della partnership in totale autonomia in quanto al “limited partner” non spettano poteri gestionali nel partnership.